

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Articolo a pag. 16** **La novità introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015, attuativo del "Jobs act"** - Il legislatore ha messo mano nuovamente alla disciplina antinfortunistica con l'emanazione del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2015, n. 221), che attua alcune delle deleghe in materia di lavoro contenute nella legge n. 183/2014 (il cosiddetto "Jobs act"), con l'obiettivo deliberato – ed eccessivamente enfatizzato – di realizzare la "Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro" ma che, per la verità, appare solo di facciata che di sostanza. Un primo sintetico commento aiuta a comprendere le principali novità del provvedimento. Sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza* il nuovo decreto attuativo sarà approfondito e commentato nel dettaglio.
- Articolo a pag. 18** **La Corte di Cassazione conferma: "Al Cse anche il compito di vigilare"** - Con due sentenze, la Cassazione è intervenuta sulla responsabilità del coordinatore per l'esecuzione (Cse): con la sentenza 22 giugno 2015, n. 26289 ha rigettato la richiesta di revoca della pronuncia di prescrizione ritenendo che la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato non risultasse evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, confermando invece l'esistenza di elementi di imputabilità dell'evento in capo anche al coordinatore per violazione dell'obbligo di verificare l'applicazione del piano di sicurezza. Nel secondo caso – sentenza 2 luglio 2015, n. 28132 – ha confermato la condanna per il reato di omicidio colposo ex art. 589 del Codice penale per aver ommesso di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, escludendo rilievo alla concorrente responsabilità del datore di lavoro e al comportamento del lavoratore in ordine al quale richiama i rigorosi limiti dell'abnormità.
- Articolo a pag. 21** **Il coordinatore per la sicurezza d'obbligo anche nei piccoli cantieri** - Con la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*» per adempiere a quanto sancito nelle procedure d'infrazione e Eu Pilot sono state apportate alcune modifiche alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro riguardanti il regime per i piccoli cantieri temporanei e mobili e per il lavoro marittimo alla luce delle recenti innovazioni introdotte dalla legge n. 113/2013, con la quale l'Italia ha dato attuazione alla Convenzione internazionale Ilo 23 febbraio 2006, n. 186.

## GRANDI RISCHI

- Articolo a pag. 27** **In campo contro l'amianto anche le società di gestione rifiuti** - La delibera n. X/3494 del 30 aprile 2015 della giunta regionale della Lombardia prevede che i comuni possano affidare i servizi di rimozione e smaltimento dell'amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio dei comuni della Lombardia alle società che effettuano la gestione dei rifiuti a livello comunale, qualora ne abbiano le caratteristiche, oppure aggiudicare i medesimi servizi ad aziende specializzate attraverso procedure di gare pubbliche. Nella delibera vengono definite le caratteristiche generali, tecniche ed economiche che devono possedere i servizi di rimozione e smaltimento dell'amianto.
- Articolo a pag. 32** **Estrazione di idrocarburi in mare: più controlli su rischi ed emergenze** - Principi generali di gestione del rischio; requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze; partecipazione del pubblico; operazioni all'interno di aree autorizzate; responsabilità per danno ambientale; prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori; piani interni di risposta alle emergenze e piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze. Questi, in estrema sintesi, i punti che caratterizzano il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, che ha introdotto nuovi e precisi criteri per garantire la tutela di operatori e ambiente nell'ambito delle operazioni in mare di estrazione degli idrocarburi.

## RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 38

**Discariche. In arrivo i nuovi criteri per l'ammissibilità dei rifiuti** - Modificato il D.M. 27 settembre 2010 che dettava i criteri per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica. Questa la novità dirimpante del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015, che, tra le tante misure disposte, ha introdotto l'obbligo di caratterizzare i rifiuti costituiti da scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione prima di poterli conferire in discarica per rifiuti inerti, ha definito i rifiuti pericolosi stabili non reattivi, come quelli che, sottoposti a trattamento preliminare *«presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica»*, introducendo due ulteriori condizioni alle quali subordinarne il conferimento in discarica per non pericolosi. A questa prima sintetica analisi comparativa tra il vecchio e il nuovo disposto, farà seguito un approfondimento sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza*.

## AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 44

**Certificazione energetica, con i nuovi decreti del MinSviluppo il quadro normativo è ora completo** - I nuovi provvedimenti del ministero dello Sviluppo economico offrono nuove indicazioni per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni energetiche, gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto e le linee guida per la certificazione degli edifici. La direttiva 2010/31/UE era stata recepita in Italia attraverso il decreto legge 63 del 4 giugno 2013, (con quasi un anno di ritardo rispetto ai limiti imposti) convertito, con alcune modifiche, nella legge 4 agosto 2013, n. 90. Ora, con l'intervento ministeriale, il quadro normativo di riferimento si può dirsi completato.

Articolo a pag. 60

**Ambiente, un metodo per valutare quanto l'azienda sia a rischio reato.** - Alla luce delle nuove fattispecie di reati ambientali all'interno del codice penale introdotte dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 *«Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»*, può essere sicuramente utile tentare di individuare i contesti sensibili alla commissione di questi nuovi reati ambientali in funzione delle caratteristiche aziendali specifiche. Interessante, pertanto, analizzare la proposta per un metodo di consulenza tecnico-ambientale, peraltro integrabile con i sistemi di gestione ambientale certificati, a loro volta preliminari all'implementazione di un modello organizzativo esimente.

Articolo a pag. 67

**Acque: come prelevare i campioni a garanzia delle fonti di prova** - L'esame delle procedure applicate ai prelievi di acque reflue serve sicuramente a cogliere meglio la complessità e l'importanza di eseguire correttamente un campionamento considerando la delicatezza dell'operazione di prelievo, vista l'importanza nel garantire le fonti di prova necessarie ad applicare le misure sanzionatorie e riparatorie in caso di illecito ambientale. Non a caso numerose sono le variabili di cui tenere conto, dalla scelta del contenitore, ai controlli fino alla conservazione del campione.

Articolo a pag. 73

**Fotovoltaico e autorizzazione unica niente sconti dal Consiglio di Stato** - Nel ricorrere contro una sentenza del TAR Puglia-Lecce che rendeva nulla la dichiarazione di inizio attività (DIA) relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, una società operante nel settore energetico argomentava che non sarebbe stata necessaria l'autorizzazione paesaggistica né l'autorizzazione unica, perché il comune si era espresso favorevolmente e che l'adozione del provvedimento in autotutela da parte del comune avrebbe leso l'affidamento che il ricorrente aveva riposto nella DIA. Il Consiglio di Stato, con la sentenza della sezione V, 27 aprile 2015, n. 2071, ha confermato le conclusioni del tribunale

Articolo a pag. 73

amministrativo, ribadendo, di fatto, che un impianto fotovoltaico, per configurarsi come opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente, deve avere ottenuto l'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12, D.Lgs. n. 387/2003 «Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità».

## CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Articolo a pag. 76

**Con la ISO 14001:2015 sistemi di gestione ambientale finalmente a punto di svolta** - Contesto dell'organizzazione, *leadership*, processi di supporto, "operations", valutazione delle prestazioni e attività di miglioramento. Questi sono solo alcuni dei punti attorno ai quali si articola l'impianto della nuova ISO 14001:2015, che fin dalla struttura che prevede un'identica sequenza e denominazione dei punti norma/paragrafi e l'utilizzo della medesima terminologia (coerentemente con quanto previsto per tutte le nuove norme ISO per i sistemi di gestione), presenta fortissimi motivi di interesse. Di fatto la nuova norma rappresenta un vero e proprio salto di qualità a livello applicativo, anche attraverso il rafforzamento di modalità gestionali, che sebbene innovative, erano rimaste ancora troppo inesprese nella versione della norma del 2004. A questa prima articolata analisi, faranno seguito ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza*.